



## LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

Visti gli Editti 20 settembre 1719, 15 novembre 1720, 17 dicembre 1761 e 25 maggio 1786;

Considerando che nulla sta più a cuore del religioso Augusto Nostro Sovrano, di quanto può interessare la Religione e la buona morale, e che è necessario togliere gli abusi introdotti sull'importante oggetto della santificazione delle Feste nel passato sconvolgimento di cose,

### DETERMINA:

- I. Nelle Domeniche ed altre Feste di precezzo è vietato agli Artisti, agli Agricoltori ed a chiunque altro di lavorare in qualunque modo e in qualsivoglia parte del giorno, salvi i casi d'urgente e riconosciuta necessità.
- II. È pure vietato tenere le Botteghe aperte e vendere robe anche fuori di esse, o far commercio di qualsivoglia sorta nei giorni suddetti.
- III. Non sono compresi ne' premessi generali divieti, 1.º gli Speziali ed i Venditori di commestibili, ai primi de' quali è permesso in ogni ora preparare e vendere medicinali pei giornalieri bisogni degl' infermi, e agli altri fuori de' tempi dei Divini Uffici e della Dottrina Cristiana vender cose e generi di loro arte e professione per le occorrenze del pubblico, gli uni e gli altri però a botteghe socchiuse e non aperte; 2.º i Caffettieri e Bottiglieri che anche in detti tempi a botteghe socchiuse, e fuori di essi a botteghe aperte potranno somministrare bevande e generi di loro negozio, agli usi personali del giorno però solamente e non altrimenti; 3.º i Barbieri e Parrucchieri, pei quali sarà tollerato che fuori del tempo delle Funzioni Ecclesiastiche e della Dottrina Cristiana come sopra possano a botteghe parimente socchiuse prestarsi alle occorrenze delle persone nell'esercizio della loro arte; 4.º i piccoli Venditori di dolci pe' fanciulli o di cose ed oggetti inservienti ad usi religiosi, come imagini e statuette sacre, corone, libri approvati di divozione e simili.
- IV. Non potranno i Ciarlatani, i Cantambanco ed altri simili circolatori, sotto qualunque nome si comprendano, ne' giorni festivi di precezzo montare in palco, né tenere circoli di giuochi, canti, suoni od altro, se non terminata la Dottrina Cristiana ed i Divini Uffici. Egualmente non potranno gli Osti, Bettolieri e Magazzinieri ne' giorni di Festa dare trattenimento a giuochi, gozzoviglie od altre oziose adunauze nelle ore delle sacre Funzioni e della Dottrina Cristiana.
- V. I contravventori alle cose come sopra ordinate sono puniti con multa non minore di lir. 20 e non maggiore di lir. 40, e in caso di recidiva potranno esserlo anche con detenzione da uno a due mesi, e secondo le circostanze colla sospensione eziandio o destituzione dall'esercizio della rispettiva arte o professione.

La Direzione generale di Polizia e le Prefetture sono incaricate dell'esecuzione della presente Determinazione che sarà pubblicata ed affissa ne' soliti luoghi.

Milano, il 5 dicembre 1814.

IL GOVERNATORE GENERALE,  
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,  
*Il Segretario generale,*  
A. STRIGELLI.